



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12207 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal

Comune di Roccadaspide, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Feliciano Ferrentino, Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Castel San Lorenzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a - del Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” (con relativi allegati), con cui la domanda di finanziamento del Comune di Roccadaspide è stata dichiarata “ammissibile”, ma “non finanziata” (Allegato A) per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

b - ove occorra, dei verbali con cui la Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentante, nell'ambito dell'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020”, ha assegnato al progetto del Comune di Roccadaspide punti 32,99;

c - ove e per quanto occorra, dei verbali n. 2 del 19.11.2020 e n. 3 del 20.11.2020 con cui stati determinati i sub-criteri per l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di cui al paragrafo 7 dell'Avviso;

d - ove e per quanto occorra, di tutti gli atti che hanno modificato i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal Bando, non conosciuti;

e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda ammessa e finanziata,

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/1/2022:

f – della nota DPS -0014413 del 25.11.2021 con cui il Dipartimento per lo Sport ha comunicato il dettaglio del punteggio di 32,99 assegnato al Comune di Roccadaspide per l'intervento di completamento, adeguamento ed eliminazione di barriere architettoniche dell'impianto sportivo “Filomarino”, indicando i relativi sotto-punteggi;

g – ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione di Valutazione n. 1 del 12.11.2020 nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di 15 punti solo nel caso di progetto esecutivo con punteggio 0 nel caso di definitivo ovvero di “declassamento” da definitivo ad esecutivo escludendo ogni graduazione intermedia

di punteggio;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda ammessa e finanziata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Divisione dello Sport;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, sussiste il *fumus boni juris* con riferimento al profilo del difetto di istruttoria e di motivazione in relazione agli allegati elementi presenti negli elaborati progettuali riguardo al criterio 3b con riferimento all'approvvigionamento energetico e alla comprovata sussistenza degli elementi di sostenibilità ambientale, valutabili con punteggio superiore rispetto a quello effettivamente assegnato (0);

Considerato, pertanto, che l'istanza cautelare può essere accolta, ai fini del riesame della posizione del ricorrente, ritenendo di dover assegnare all'Amministrazione per tale incombenza il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza a cura del ricorrente da eseguirsi presso la sede reale dell'ufficio dell'Amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale, autorizzando parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami, in relazione dell'elevato numero di

controinteressati, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di pubblicazione entro il 26 aprile 2022;

Ritenuto opportuno fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 24 maggio 2022 e di rinviare la pronuncia sulle spese al definitivo (cautelare).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

- accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente entro il termine indicato in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 maggio 2022.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO